



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del **15 GIU, 2017** Deliberazione N. **307**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **15 GIU, 2017**  
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal  
Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

### OGGETTO

Attuazione del "Common Understanding" – Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, (2007/C 306/01) pubblicato nella GUUE n. C. 306 del 17 dicembre 2007;

VISTI gli articoli 93, 106, 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 117, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 *che modifica il Regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali*

Visto il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (c.d. regolamento di procedura)

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER)*;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*;

VISTA la decisione C(2014)8021 mediante la quale la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 l'*Accordo di Partenariato con l'Italia* (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*);

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*);

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*);

CONSIDERATO che:

- il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ha definito alcune **condizionalità *ex ante*** e una serie di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione europea;
- che in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede, tra l'altro, che **la Commissione europea possa decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi** in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni da intraprendere al fine di soddisfare le condizionalità *ex ante* generali, fra cui va tenuta presente quella relativa agli aiuti di Stato;

RICHIAMATI gli impegni stabiliti nell'*Accordo di Partenariato con l'Italia* (decisione C(2014)8021 della Commissione Europea) per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) nell'ambito dei quali ciascuna Regione è chiamata a declinare, fra l'altro, un processo di rafforzamento della propria capacità amministrativa sulla gestione dei Fondi SIE;

CONSIDERATO che nell'*Accordo di partenariato con l'Italia*, è previsto uno specifico adempimento per l'attuazione di «*Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato*» dove è chiaramente definito che ciascuna amministrazione è responsabile della concessione degli aiuti di Stato e provvede direttamente sia alla notifica alla Commissione Europea, ove necessaria sia, nei casi di esenzione dalla notifica, alla prevista comunicazione;



TENUTO CONTO che, al fine di dare seguito all'Accordo di Partenariato, con DGR n. 659 del 4 agosto 2015 è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento (SIE) – programmazione 2014 – 2020, che al capitolo 6 – Interventi di rafforzamento amministrativo, paragrafo E - Carenze organizzative e di coordinamento tra i soggetti coinvolti (governance) prevede, fra l'altro, che: « ... Nella prospettiva del miglioramento della qualità della spesa, si intende rendere sistematica la verifica preventiva del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato» punto (E7) e che « ... Con riferimento al tema degli aiuti di stato, si procederà al rilascio generalizzato dei pareri a seguito di specifiche verifiche ex ante, sulla conformità in materia di aiuti di Stato (...) (punto E8)»

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 3 giugno 2016 fra la Commissione europea – DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Common Understanding on strengthening the institutional setup for state aid control in Italy» (di seguito solo *Common Understanding*), già presentato all'attenzione delle amministrazioni centrali e regionali in occasione di più riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) e al Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) previsti dalla L. 234/2012, al fine di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme e rispettare e contenere i tempi procedurali;

CONSIDERATO che il *Common Understanding* prevede che:

- siano individuate, all'interno delle amministrazioni italiane concedenti aiuti di Stato, apposite unità organizzative definite *Distinct bodies*, col compito di contribuire alla disamina *ex ante* delle proposte di atti che prevedono la concessione di risorse pubbliche o di vantaggi economici (anche in via indiretta) nonché alla verifica della loro possibile natura di aiuti di Stato;
- tale *Distinct body* sia individuato in un'unità organizzativa afferente ad un livello dirigenziale, eventualmente già esistente, con funzionari in possesso di comprovata esperienza in materia di aiuti di Stato, in posizione organizzativa distinta nonché funzionalmente separata in condizione di garantirne l'indipendenza, rispetto alle altre strutture dell'amministrazione che predispongono misure che concedono risorse pubbliche le quali costituiranno oggetto di valutazione;

TENUTO CONTO, altresì, che il *Distinct Body*, fra l'altro, dovrà svolgere i seguenti compiti:

- dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti e su richiesta, al Servizio competente in materia di assistenza agli atti del presidente e della Giunta regionale, per la verifica *ex ante* di tutte le proposte di atti che possono contenere misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica e della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE;
- dare supporto, sotto forma di pareri di carattere non vincolante e su richiesta, - a tutte le strutture regionali che predispongono proposte di atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica - ai fini della verifica *ex ante* della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE e conseguentemente sull'identificazione della base giuridica europea, idonea a garantire che la misura sia considerata compatibile con la normativa europea;
- assistere - su richiesta, tutte le strutture regionali che predispongono proposte di atti che contengono misure che impattano sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica - per la compilazione obbligatoria della c.d. «*Scheda Aiuti di Stato*» per la valutazione *ex ante* degli atti di cui trattasi, così come predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche europee trasmessa alle amministrazioni italiane con nota circolare prot. 1731 del 15 febbraio 2017 al fine di rispettare gli adempimenti conseguenti all'adozione del *Common Understanding*;
- verificare, - su richiesta del Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale, la compilazione obbligatoria a corredo della proposta di atto, della predetta

«Scheda Aiuti di Stato» e la **valutazione di merito effettuata ex ante** della proposta di atto sulla possibile presenza di aiuti di Stato;

- **assistere**, le strutture regionali che predispongono misure d'aiuto, sia **in caso di notifica o di comunicazione in esenzione** verso la Commissione europea e il *Dipartimento Politiche europee* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **per l'adeguata compilazione dei formulari di notifica e/o di comunicazione** facendo sì che il fascicolo della misura di aiuto sia accompagnato, come prescritto anche dalla valutazione scritta ed obbligatoria del *Distinct body*;



DATO ATTO della **Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei Conti Europea** (elaborata ai sensi dell'articolo 287, par. 4, secondo comma, del TFUE e pubblicata in data 4 ottobre 2016) dove è stato evidenziato che **negli Stati membri vi è una scarsa consapevolezza** e una **notevole inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato**, tanto che, secondo la Corte, sono necessari maggior sforzi per migliorarne la *governance*, sulla base di un rapporto di cooperazione fra Commissione europea e Stati membri, come di fatto recepito nel *Common Understanding* del 3 giugno 2016;

PRESO ATTO in particolare della **Raccomandazione n° 5)** formulata dalla **Corti dei Conti europea** nella Relazione speciale citata, dove si precisa che: «*Se la condizionalità ex ante sugli aiuti di Stato non fosse soddisfatta entro la fine del 2016, la Commissione dovrebbe avvalersi della facoltà di sospendere i pagamenti agli Stati membri interessati, fino a quando gli stessi non avranno ovviato a tutte le carenze rilevanti*», con la scadenza perentoria dell'obbligo a provvedere legato al termine delle verifiche poste in capo alla Commissione stessa;

RICHIAMATA la **DGR n. 337 del 5 maggio 2015**, successivamente integrata con **DGR n. 69 del 16 febbraio 2016**, in base alle quali sono state assegnate al Servizio *Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato* le competenze in base alle quali già svolge le seguenti attività:

- a) supporto alle strutture regionali per gli adempimenti per il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato;
- b) supporto alla Giunta regionale attraverso l'elaborazione di pareri sui progetti di legge, di regolamenti di propria iniziativa e sulle proposte di deliberazione che attuano normative europee, per la conformità all'ordinamento europeo;
- c) coordinamento regionale per le notifiche e le comunicazioni in esenzione da notifica degli aiuti di Stato, nonché i censimenti della Commissione europea per gli aiuti concessi;
- d) coordinamento regionale per l'implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- e) coordinamento per i rapporti con il Dipartimento Politiche Europee e il Ministero dello Sviluppo Economico per gli aiuti di Stato nonché per la stessa Commissione europea (quale referente regionale per gli aiuti di Stato);



RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra richiamato e considerato, **dare attuazione al Common Understanding** secondo le indicazioni impartite dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Dipartimento per le politiche europee* prot. 1731 del 15 febbraio 2017, **ed in tal senso provvedere:**

- 1) **ad individuare per la Giunta regionale**, il Servizio *Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato* della Direzione Generale della Regione, **quale Distinct body** a cui sono assegnati i compiti e le funzioni previste dall'Accordo stesso, **integrando e specificando, in tal senso le competenze già ascritte allo stesso Servizio ex DGR n. 69/2016;**
- 2) **di disporre che, tutte le strutture regionali** nella predisposizione delle proposte di atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (o vantaggi economici) a favore di soggetti esercitanti attività economica, **siano tenute a rispettare le «Direttive operative sul processo di verifica preventiva sugli aiuti di Stato»** in attuazione del *Common Understanding* così come definite nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, incluso **l'obbligo alla compilazione della «Scheda Aiuti di Stato»**, da porre a corredo della proposta di atto;

3) **a recepire e fare propria**, come integrata dal Servizio competente in materia di aiuti di Stato, la c.d. «Scheda Aiuti di Stato» ridenominata per la Regione Abruzzo «Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato», allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale come **Allegato B**, necessaria ad effettuare le verifiche *ex ante* sulle proposte di atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche concesse a favore di soggetti che esercitano attività economica e della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE;

4) **si disporre altresì la trasmissione della presente deliberazione e dei suoi allegati**, come richiesto nella citata Circolare del *Dipartimento delle Politiche europee* citata - per il tramite della Direzione Generale della Regione attraverso il Servizio *Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato a tutti gli enti, agenzie ed istituti su cui la Regione esercita poteri di vigilanza, controllo o direttiva a qualsiasi titolo*;

PRECISATO che l'istituendo *Distinct Body* di cui al presente atto, è competente alla **verifica preventiva delle proposte di atti** che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti esercitanti attività economica, **sia per le risorse a valere sui Fondi SIE** previste per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, **sia per le risorse pubbliche provenienti da qualunque altra origine, statale o regionale**;

RITENUTO di **escludere da ogni predetta verifica *ex ante*** sulla presenza di aiuti di Stato, in quanto non rilevanti per i profili intrinseci, **gli atti che riguardano**:

- la **mera programmazione** di risorse finanziarie;
- l'**organizzazione interna** dell'amministrazione regionale;
- le **regolazioni di settore senza impiego di risorse finanziarie**;
- la **concessione di risorse finanziarie** da utilizzare nel rispetto della disciplina di cui al **Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi**.

RITENUTO necessario **approvare**, per le ragioni in premessa, quali allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, **i seguenti documenti**:

**Allegato A** - «*Directive operative sul processo di verifica preventiva sugli aiuti di Stato*» in attuazione del *Common Understanding*;

**Allegato B** - «*Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato*», così come integrata dal Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità europea, Aiuti di Stato* rispetto alla «*Scheda Aiuti di Stato*» trasmessa dal *Dipartimento per le Politiche europee* della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il Direttore Generale della Regione e il Dirigente del Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea* hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte del Servizio proponente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:

- 1) **di disporre che per la Giunta regionale, il Servizio Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato della Direzione Generale della Regione assuma il ruolo di Distinct body a cui sono assegnati i compiti e le funzioni** previste dall'Accordo sottoscritto in data 3 giugno 2016 fra la Commissione europea – DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «*Common Understanding on strengthening the institutional setup for state aid control in Italy*» in ragione delle competenze già assegnate con DGR n. 337/2015 e DGR 69/2016, **integrando e specificando, in tal senso, le competenze già assegnate allo stesso Servizio con la precedente deliberazione n. 69/2016;**
- 2) **di approvare** le «*Direttive operative sul processo di verifica preventiva sugli aiuti di Stato*» allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**), che riportano i **criteri e le modalità procedurali necessarie ad effettuare le verifiche ex ante sulle proposte di atti** che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) concesse a favore di soggetti che esercitano attività economica, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di approvare** la «*Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato*», allegata alla presente deliberazione (**Allegato B**), necessaria ad effettuare **le verifiche ex ante sulle proposte di atti** che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a favore di soggetti che esercitano attività economica e della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **di disporre che, tutte le strutture regionali, nella predisposizione di proposte di atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti esercitanti attività economica, siano tenute:**
  - a) **a rispettare le direttive operative sul processo di verifica preventiva sugli aiuti di Stato** in attuazione del *Common Understanding* così come definite nel documento **Allegato A**;
  - b) **a compilare obbligatoriamente la «Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato», Allegato B, da porre a corredo della proposta di atto;**
- 5) **di escludere da ogni predetta verifica ex ante** sulla presenza di aiuti di Stato, in quanto atti non rilevanti per i profili intrinseci, **le proposte di atti che riguardano:**
  - a) la mera **programmazione di risorse finanziarie;**
  - b) l'**organizzazione interna** dell'amministrazione regionale;
  - c) le **regolazioni di settore** senza impiego di risorse finanziarie;
  - d) la **concessione di risorse finanziarie** da utilizzare nel rispetto della disciplina di cui al **Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.**
- 6) **di disporre la trasmissione per il seguito di competenza, della presente deliberazione e dei suoi allegati, per il tramite della Direzione Generale della Regione attraverso il Servizio Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato, a tutti i Dipartimenti della Giunta regionale;**
- 7) **di disporre, come esplicitamente richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche europee, la trasmissione della circolare prot. 1731 del 15 febbraio 2017 unitamente alla presente deliberazione e dei suoi allegati, a tutti gli enti, agenzie, istituti, etc. su cui la Regione esercita poteri di vigilanza, controllo o direttiva a qualsiasi titolo, nonché alla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale;**
- 8) **di disporre, infine la trasmissione della presente deliberazione e dei suoi allegati, per il tramite della Direzione Generale della Regione attraverso il Servizio Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche europee.**

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO.....


Generale della Regione

SERVIZIO: ..... **Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea; Aiuti di Stato** .....

UFFICIO: .....

L'Estensore

Dott. Emilio Sinibaldi

  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Emilio Sinibaldi

  
(firma)


Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giovanna Andreola

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Vincenzo Rivera

  
(firma)

Il Componente la Giunta

**F.to** Dott. Luciano D'ALFONSO


\_\_\_\_\_  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

**F.to** Avv. Daniela Valenza

\_\_\_\_\_  
(firma)




Il Presidente della Giunta

**F.to** Dott. Luciano D'Alfonso


\_\_\_\_\_  
(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

  
\_\_\_\_\_  
(firma)



# REGIONE ABRUZZO

## GIUNTA REGIONALE

---

ATTUAZIONE DEL “COMMON UNDERSTANDING” SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE  
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO  
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

### « DIRETTIVE OPERATIVE SUL PROCESSO DI VERIFICA PREVENTIVA SUGLI AIUTI DI STATO »

(Allegato A)

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **307** del **15 GIU. 2017**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. *Daniela Valenza*)

---

Anno 2017





## Premessa

Le presenti direttive sul processo di verifica preventiva sulla presenza di aiuti di Stato, sono adottate in attuazione del “*Common Understanding*” – Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia, secondo le indicazioni impartite dalla Circolare prot. n. 1731 del 15 febbraio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee.

Le direttive delineano il modello organizzativo nonché i criteri e le modalità procedurali necessarie ad effettuare le verifiche *ex ante* sugli atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) concesse a favore di soggetti che esercitano attività economica a prescindere dalla fonte di finanziamento delle stesse: europea, statale o regionale.

### 1. Assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale con riferimento alla materia degli aiuti di Stato

Le presenti direttive riguardano l'attività della Giunta regionale e non investono l'attività riferibile al Consiglio regionale, anche quando esercitata su atti di iniziativa di Giunta.

Il Servizio *Verifica e Coordinamento per la verifica della compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato* della Direzione Generale della Regione è individuato per la Giunta regionale quale **Distinct body** a cui sono assegnati i compiti e le funzioni previste dall'Accordo del “*Common Understanding*”.

Al fine di assicurare una migliore *compliance* alla normativa europea sugli aiuti di Stato, tutte le strutture della Giunta regionale che predispongono atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti esercitanti attività economica, sono tenute a compilare la «*Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato*», da porre a corredo della proposta di atto.

Il **Distinct Body** è tenuto:

- a dare supporto al Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale, su richiesta, sotto forma di pareri scritti, obbligatori e non vincolanti, per la verifica *ex ante* di tutte le proposte di atti che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica e della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE;
- dare supporto a tutte le strutture regionali, su richiesta facoltativa e sotto forma di pareri scritti (o mediante menzione nell'atto), di carattere non vincolante, per la verifica *ex ante* di tutte le proposte di atti, anche dirigenziali, che contengono misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a favore di soggetti che esercitano attività economica e della loro possibile natura di aiuti di Stato o meno, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, nonché per l'identificazione della base giuridica europea, idonea a garantire che la misura sia considerata “compatibile” e “legale” rispetto alla normativa europea;
- a supportare il Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale, nonché le strutture regionali (su loro richiesta) alla verifica della corretta compilazione della c.d. «*Scheda di verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato*» che costituirà parte integrante del fascicolo dell'atto proposto;

In ogni caso il **Distinct Body** è tenuto a garantire, in maniera indipendente e secondo le modalità previste dal *Common Understanding* la formulazione del proprio parere scritto, contenente le valutazioni sugli atti delle strutture della Giunta regionale, che hanno un impatto sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano



attività economica che costituisce parte integrante del fascicolo sulla misura di aiuto. Il suddetto parere è allegato alla documentazione della misura d'aiuto, per il seguito di competenza nei confronti del *Dipartimento Politiche europee* della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e della **Commissione europea**, in caso di eventuale procedura di notifica o per la procedura di comunicazione in esenzione da notifica.

## 2. Ambito di applicazione della presente direttiva e tipologia degli atti oggetto del controllo preventivo in materia di aiuti di Stato

Gli atti da sottoporre a verifica preventiva per il controllo sugli aiuti di Stato sono:

- a) le **proposte di deliberazioni di Giunta regionale** relative a:
  - atti normativi, quali i progetti di legge e/o le proposte di regolamento regionale;
  - atti di approvazione ed esecuzione degli accordi di programma nazionali;
  - atti di approvazione ed esecuzione degli accordi di programma quadro regionali (APQ);
  - Bandi o Avvisi attuativi dei Programmi operativi regionali dei Fondi SIE che impattano la normativa europea sugli aiuti di Stato;
  - ogni altro atto di competenza della Giunta regionale i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato;
- b) gli **atti presidenziali** i cui contenuti riguardano misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti che esercitano attività economica e assumono rilevanza per la loro possibile natura di aiuti di Stato;
- c) le **determinazioni dei Direttori di Dipartimento o dei Dirigenti di Servizio** che approvano Bandi o Avvisi attuativi dei Programmi operativi regionali dei Fondi SIE o di altra programmazione nazionale o regionale;
- d) **ogni altro atto dei Direttori di Dipartimento o dei Dirigenti di Servizio i cui contenuti riguardano misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche** (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) **concessi a favore di soggetti che esercitano attività economica** e assumono rilevanza per la loro possibile natura di aiuti di Stato;

Giova ricordare che la verifica sull'esistenza o meno di un aiuto di Stato diventa tanto più importante e rilevante in quanto dal 1° luglio 2017 se una misura costituisce aiuto di Stato, essa deve essere inserita nel *Registro Nazionale degli Aiuti di Stato*.

Infatti, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'adempimento degli obblighi di inserimento dati e di interrogazione del *Registro Nazionale degli Aiuti di Stato* costituiranno condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L'inadempimento dei predetti obblighi comporta la **responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti** ed è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

## 3. Strumenti per l'analisi degli atti interessati dalla presente direttiva

Lo strumento da utilizzare per la verifica preventiva è la «*Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di Stato*», composta dalla **Scheda di controllo A** - con la **Sezioni 0**, e la **Scheda di controllo B** composta dalle **Sezioni 1 e 2**.

La **Scheda di controllo A - Sezione 0**, esclude ogni ipotesi di aiuto di Stato.

La **Scheda di controllo B - Sezione 1** contiene una **valutazione sui requisiti, cumulativamente necessari, per qualificare un finanziamento pubblico come un aiuto di Stato**, ai sensi dell'articolo 107, par. 1 del TFUE.

La **Scheda di controllo B - Sezione 2** contiene **gli elementi per la verifica della compatibilità e della legalità procedurale della misura d'aiuto**, una volta accertato il finanziamento pubblico come tale.



#### 4. Iter procedurale e assetto delle competenze.

##### 4.1 Proposte di atti presidenziali o di deliberazioni di Giunta regionale

Ciascuna proposta di **atto presidenziale o proposta di deliberazione di Giunta** che prevede la concessione di risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica, relativamente alle tipologie individuate nel paragrafo 2, per poter essere sottoposta all'approvazione, **deve essere corredata della relativa Scheda di controllo sugli aiuti di Stato**, debitamente compilata, sottoscritta e posta in allegato alla stessa proposta di deliberazione, dal Servizio proponente.

Il Servizio proponente è tenuto a compilare la **Scheda di controllo A** per la **Sezione 0**, in caso di esclusione dal campo di applicazione della normativa aiuto, **oppure**, in alternativa, la **Scheda di controllo B** per le **Sezioni 1 e 2** in caso di sussistenza di un aiuto di Stato. In ogni caso è il Servizio proponente che assume la responsabilità della valutazione effettuata con la Scheda di controllo.

Per le proposte di atto sottoposte al Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale, in esito alla compilazione della Scheda di controllo, si possono configurare le seguenti ipotesi:

1. la misura contenuta nell'atto proposto **non configura aiuto di Stato**.  
In tal caso il Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale effettua **la verifica formale che la proposta di atto sia accompagnata dalla Scheda di controllo aiuti di Stato**, così come elaborata dal Servizio proponente e, **su propria valutazione può acquisire**, al fascicolo della proposta di atto, **anche il parere del Distinct Body**.
  - a) **Se il parere del Distinct Body conferma** l'esclusione della presenza di aiuti di Stato, **l'atto procede nell'iter** ordinario di approvazione;
  - b) **Se il parere del Distinct Body risulta difforme** dalla valutazione espressa sulla Scheda di controllo, **la proposta è restituita** al Servizio proponente.
2. la misura oggetto dell'atto proposto **configura aiuto di Stato**.  
In tale ipotesi il Servizio proponente è tenuto alla compilazione della **Scheda di controllo B "Sezione 1" e "Sezione 2"**.  
A sua volta, **il Servizio competente in materia di assistenza** agli atti del Presidente e della Giunta regionale, verificato che la proposta di deliberazione è accompagnata dalla Scheda di controllo così come elaborata dal Servizio proponente, **acquisisce al fascicolo anche il parere del Distinct Body**.
  - a) in presenza di una misura costituente aiuto di Stato, **se il parere del Distinct Body conferma le valutazioni della Scheda**, e dà **conferma anche della correttezza delle modalità attuative** definite dalla normativa europea, l'atto procede nell'iter ordinario di approvazione e attuazione a cura del Servizio proponente, senza ulteriori passaggi procedurali se trattasi di aiuti concessi in forza di un **Regolamento UE "de minimis"**.
  - b) **Se il parere del Distinct Body è difforme** alla valutazione espressa sulla Scheda di verifica, **la proposta di deliberazione è restituita** al Servizio proponente.

Nel caso in cui lo strumento indicato nella **Scheda di controllo B- Sezione 2** per l'attuazione della misura sia:

- un **Regolamento UE di «esenzione dall'obbligo di notifica preventiva»**, la proposta di atto procede nell'iter di approvazione sopra descritto e, a seguito dell'adozione della deliberazione, il Servizio proponente trasmette l'atto approvato in via definitiva e la scheda di controllo al Servizio competente in materia di aiuti di Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, per avviare l'iter per la comunicazione in esenzione attraverso il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (di seguito sistema SANI) entro i termini stabiliti dai Regolamenti europei;
- una **disciplina europea che prevede la notifica preventiva**:



- nel caso di **atti presidenziali o proposte di deliberazione di Giunta** relative agli **atti individuati al paragrafo 2, diversi dai progetti di legge**: a seguito dell'adozione preliminare dell'atto, che dovrà contenere espressamente la clausola sospensiva di *stand still*, il Servizio proponente lo trasmette, unitamente alla Scheda di controllo, al Servizio competente in materia di aiuti di Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, e **avvia l'iter di notifica**, mediante il sistema SANI. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato tramite il sistema SANI procede alla notifica preventiva alla Commissione europea del progetto di aiuto di Stato. L'atto seguirà il proprio iter di attuazione, solo dopo il ricevimento della decisione della Commissione europea di autorizzazione espressa all'attuazione dell'aiuto;
- nel caso di **progetti di legge**: l'atto dovrà contenere necessariamente la clausola sospensiva di *stand still* per la preventiva notifica, e una volta adottato secondo quanto previsto nell'iter di approvazione presso il Consiglio regionale corredato della Scheda di controllo sugli aiuti di Stato e del parere del Distinct Body, il Servizio proponente lo trasmette unitamente al Servizio competente in materia di aiuti di Stato il quale avvia l'iter procedurale nel sistema SANI. Il Servizio competente in materia di aiuti di Stato provvede, tramite sistema SANI, alla notifica preventiva alla Commissione europea del progetto di aiuto di Stato. Solo successivamente al ricevimento della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'aiuto di Stato, l'atto legislativo proseguirà il proprio iter di approvazione definitiva ovvero entreranno in vigore le disposizioni approvate con *clausola sospensiva*, secondo le previsioni della L.R. 39/2014.

#### 4.2 Determinazioni dei Direttori di Dipartimento o dei Dirigenti di Servizio.

Ciascun **atto direttoriale o dirigenziale** che prevede la concessione risorse pubbliche (inclusi i vantaggi economici sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti che esercitano attività economica, relativamente alle tipologie individuate nel paragrafo 2, lettere c) e d) per poter essere approvato, **deve essere corredato della relativa Scheda di controllo sugli aiuti di Stato**, debitamente compilata, sottoscritta e posta in allegato allo stesso atto.

Il Servizio proponente è tenuto a compilare la **Scheda di controllo A** per la **Sezione 0**, in caso di esclusione dal campo di applicazione della normativa aiuto, **oppure**, in alternativa, la **Scheda di controllo B** per le **Sezioni 1 e 2** in caso di sussistenza di un aiuto di Stato. In ogni caso è il Servizio proponente che assume la responsabilità della valutazione effettuata con la Scheda di controllo.

In esito alla compilazione della Scheda di controllo, si possono configurare le seguenti ipotesi:

1. la misura oggetto dell'atto **non configura aiuto di Stato**: l'atto procede nel normale iter di approvazione con a corredo la Scheda di controllo A compilata con la sola "*Sezione 0*".
2. la misura oggetto dell'atto **configura aiuto di Stato**: il Servizio proponente procede alla compilazione della "*Sezione 1*" e "*Sezione 2*" della **Scheda di controllo B**.

In presenza di una conferma dell'aiuto, e nel caso in cui lo strumento indicato nella **Scheda di controllo B**. - **Sezione 2** per l'attuazione della misura sia:

- un **Regolamento UE "de minimis"**, l'atto procede nell'iter di approvazione e viene attuato dal Servizio proponente;
- un **Regolamento UE di «esenzione dall'obbligo di notifica preventiva»**, l'atto è approvato e successivamente trasmesso dal Servizio proponente unitamente alla scheda di controllo al Servizio competente in materia di aiuti di Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, per avviare l'iter per gli obblighi di comunicazione in esenzione attraverso il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (di seguito sistema SANI) entro i termini stabiliti dai Regolamenti europei;
- una **disciplina europea che prevede la notifica preventiva**: a seguito dell'adozione preliminare dell'atto, che dovrà contenere espressamente la clausola sospensiva di *stand still*, il Servizio proponente lo trasmette, unitamente alla scheda di controllo, al Servizio competente in materia di aiuti di Stato, come previsto dalla L.R. 39/2014, e avvia l'iter di notifica, mediante il sistema SANI. Il Servizio



competente in materia di aiuti di Stato tramite il sistema SANI procede alla notifica preventiva alla Commissione europea del progetto di aiuto di Stato. L'atto seguirà il proprio iter di attuazione, solo dopo il ricevimento della decisione della Commissione europea di autorizzazione all'attuazione dell'aiuto.

#### 4.3. Richiesta dei pareri al Distinct Body.

**Nel caso in cui per l'ipotesi di finanziamento in esame permanga una situazione di incertezza in relazione alla sussistenza o meno di aiuti di Stato, il Servizio proponente è tenuto a richiedere parere scritto, obbligatorio e non vincolante al Distinct Body.**

Il parere è reso dal Distinct Body:

1. sulla base delle informazioni contenute sulla Scheda di controllo compilata, nonché sulla base di tutte le informazioni rese, in forma scritta, complete degli elementi istruttori, degli elementi fattuali e delle analisi economiche svolte dalla struttura regionale proponente;
2. in base alla disamina della normativa europea, della prassi decisionale della Commissione europea nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

In ordine alla natura del parere reso, si precisa che esso assume la forma di **parere obbligatorio e non vincolante**. **In presenza del parere del Distinct Body, ciascuna struttura regionale è tenuta a darne atto** nelle varie tipologie di proposte di atto: proposta di Atto presidenziale, di deliberazione di Giunta regionale o di atto Direttoriale e/o Dirigenziale, rispetto all'avvenuta acquisizione ed al contenuto dello stesso, ferma restando la piena autonomia decisionale delle strutture regionali competenti in relazione ad una adozione dell'atto stesso, sebbene non conforme al parere del Distinct Body.

Il parere è di norma reso **entro 15 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta della struttura regionale proponente.

In caso di richiesta scritta di parere, avanzata dal Servizio competente in materia di assistenza agli atti del Presidente e della Giunta regionale la proposta di atto non può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta di Giunta, in assenza del parere del Distinct Body.

Da ultimo, il **Servizio competente in materia di aiuti di Stato** assicura a tutte le strutture regionali ogni supporto di natura consulenziale per l'elaborazione della *Scheda di controllo per la verifica ex ante sulla presenza di aiuti di Stato e/o* per l'elaborazione degli atti di approvazione delle misure d'aiuto. In questo senso, laddove il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato richieda una valutazione caso per caso, che veda coinvolto anche il sistema di **Coordinamento nazionale per gli aiuti di Stato** il supporto è garantito sia verso le istanze nazionali competenti: *Dipartimento per le Politiche europee* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ed Agenzia nazionale per la Coesione territoriale, sia verso i Servizi della Commissione europea.

Nel caso in cui, un Servizio proponente competente per l'elaborazione di una misura d'aiuto, intenda formulare richieste di parere ad amministrazioni nazionali, siano esse incardinate nelle strutture previste per la gestione dei Fondi SIE, sia per il *Dipartimento per le Politiche Europee* della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto ad informare tempestivamente dell'iniziativa il *Distinct Body* ed a trasmettere tutta la relativa documentazione allo stesso.

A tal proposito si precisa che, come previsto dall'accordo di *Common Understanding* le amministrazioni nazionali citate non esamineranno le suddette richieste in assenza del parere del Distinct Body.



# REGIONE ABRUZZO

## GIUNTA REGIONALE

---

ATTUAZIONE DEL "COMMON UNDERSTANDING" SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE  
EUROPEA PER RAFFORZARE GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO  
DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

### « SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »


(Allegato B)

ALLEGATO come parte integrante alla dell-  
berazione n. **3.0.7** del **15 GIU. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)

---

Anno 2017



## - Nozione di aiuto di Stato e deroghe

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe *de iure* alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

### Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati

#### Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. *Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*
2. *Sono compatibili con il mercato interno:*
  - a) *gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
  - b) *gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
  - c) *gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*
3. *Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:*
  - a) *gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;*
  - b) *gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*
  - c) *gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*
  - d) *gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;*
  - e) *le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

#### Articolo 108 (ex articolo 87 del TCE)

1. *La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.*
2. *Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.*

*A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.*

*Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.*
3. *Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.*
4. *La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*



**SCHEDA DI CONTROLLO - A**

per l'esonero dalla verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

**Informazioni generali**

**Amministrazione coinvolta:**

(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)

**Dipartimento regionale competente :** \_\_\_\_\_

**Servizio proponente:** \_\_\_\_\_

**Tipologia dell'atto:**

- proposta di legge regionale,
- proposta di regolamento regionale,
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)
- Altro (specificare ..... )

**Descrizione sintetica dell'intervento:** \_\_\_\_\_

**Indicare (se possibile):**

**Finalità:** \_\_\_\_\_

**Obiettivo principale:** \_\_\_\_\_

**Durata:** \_\_\_\_\_

**Stanziamiento complessivo:** \_\_\_\_\_

**Stanziamiento annuale:** \_\_\_\_\_

**Ammontare stimato per ogni beneficiario:** \_\_\_\_\_





Sezione "0" – Criteri di esclusione per la mancata effettuazione della verifica *ex ante* sugli aiuti di Stato.

Non si procede alla compilazione della scheda di controllo B perché: (segnare con una X l'opzione prescelta)

- L'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto (ad esempio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo (esterno o interno al sistema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);
- L'atto non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione compiuta per i profili inerenti gli aiuti di Stato, pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo d'attuazione (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO FSE);
- la proposta di atto non assume rilievo, per la verifica *ex ante* sugli aiuti di Stato, in quanto:
  - contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA ..... e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;
  - dà attuazione, (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo *ex ante* è stata già compilata in data ..... (specificare estremi del provvedimento già adottato .....);
  - dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa .....);
  - dà attuazione (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice attribuito alla valutazione sull'ipotesi di aiuto SA. ....);
- con riferimento al finanziamento pubblico contenuto nella proposta di atto perché:
  - i soggetti che traggono un vantaggio economico, diretto o indiretto dall'intervento, non sono un'impresa, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché non svolgono attività economica in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;
  - l'attività svolta dal beneficiario, secondo le modalità organizzative definite a livello statale, non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio;
  - la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa, anche di maggioranza, dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista;
  - perché gli enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica esercitando i c.d. poteri d'imperio;
  - l'attività finanziata rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali;
  - (nel campo dei Servizi di Interesse Generale - SIG) l'attività svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato (par. 2.5) in quanto attività vincolata ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dall'autorità pubblica. In particolare si fa riferimento alle attività inerenti l'istruzione, la formazione professionale e l'attività di ricerca e sviluppo;
  - (nel campo specifico della RSI), l'attività economica da finanziare, svolta dal medesimo soggetto che effettua attività di ricerca esclusa, è puramente accessoria rispetto a quella non economica, e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso),



la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei *rendiconti finanziari* annui del soggetto beneficiario). (v. par. 2.1.1 - **Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di Ricerca Sviluppo e Innovazione (2014/C 198/01)**;

(nel campo della Cultura) l'attività svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente **Comunicazione (2016/C 262/01)** sulla nozione d'aiuto di Stato (par. 2.6 e punti 196 e 197);

Altro: ... (a mero titolo di esempio si citano):

- misure che non creano distorsione alla concorrenza o che non hanno impatto sugli scambi tra Stati membri, per le tipologie di finanziamento con "impatto prettamente locale" di cui al paragrafo 6.2 - punti 196 e 197 e paragrafo 7.2.2. della recente **Comunicazione (2016/C 262/01)** sulla nozione d'aiuto di Stato;

- misure che non concedono alcun vantaggio economico (diretto ed indiretto) perché concesse nel rispetto del "Criterio dell'operatore in un economia di mercato" (c.d. MEO Test) paragrafo 4.2 della recente **Comunicazione (2016/C 262/01)** sulla nozione d'aiuto di Stato.

Ai fini della redazione della presente Scheda, nonché per le considerazioni che hanno condotto all'esclusione dalla verifica *ex ante* sulla sussistenza di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Servizio competente ..... per l'adozione dell'atto di cui alla proposta in esame:

**HA RICHIESTO** il supporto al *Distinct Body* con nota del .....  
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione ..... e/o punto/i specifico/i ..... della scheda.)

**NON HA RICHIESTO** il supporto al *Distinct Body*.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio proponente  
(Dott. ....)

\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento proponente  
(Dott. ....)

\_\_\_\_\_



**SCHEDA DI CONTROLLO - B**

per la verifica *ex ante* della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

**Informazioni generali**

**Amministrazione regionale coinvolta:**  
(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Giunta regionale)

**Dipartimento regionale competente :** \_\_\_\_\_  
(come *Autorità Responsabile* ai sensi del DPR n. .... Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)

**Servizio proponente:** \_\_\_\_\_  
(come *Soggetto concedente* ai sensi del DPR n. .... Istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti)

**Tipologia dell'atto:**

- proposta di legge regionale
- proposta di regolamento regionale
- proposta di atto presidenziale
- proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)
- proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)

**Descrizione sintetica dell'intervento:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Indicare (se possibile):**

**Finalità:** \_\_\_\_\_

**Obiettivo principale:** \_\_\_\_\_

**Durata:** \_\_\_\_\_

**Stanziamiento complessivo:** \_\_\_\_\_

**Stanziamiento annuale:** \_\_\_\_\_

**Ammontare stimato per beneficiario:** \_\_\_\_\_



**Sezione "1" – Criteri per verificare l'eventuale presenza di un aiuto di stato**

<b>1. Utilizzo di risorse pubbliche</b>		
<b>1.a Il provvedimento prevede l'impiego di risorse di natura pubblica?</b>	<b>SI <input type="checkbox"/></b>	<b>NO <input type="checkbox"/></b>
Indicare una delle opzioni:		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei - SIE), oppure		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica);		
<input type="checkbox"/> altro (specificare)		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi) .....		
<b>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato.</b>		

<b>1.b – Le risorse sono imputabili all'autorità pubblica?</b>	<b>SI <input type="checkbox"/></b>	<b>NO <input type="checkbox"/></b>
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;		
<input type="checkbox"/> il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.		
<input type="checkbox"/> altro .... (specificare) ....		
FORSE <input type="checkbox"/> (specificare gli eventuali dubbi) .....		
<b>In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato.</b>		



## 2. Beneficiari e selettività

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'**impresa**. Per impresa si intende **qualsiasi entità che esercita attività economica**, ovvero un'attività che consiste nell'**offrire beni e servizi in un mercato**, a prescindere dal suo status giuridico (pubblico o privato), dalle modalità di finanziamento, dal conseguimento o meno dello scopo di lucro, nonché dalla capacità di conseguire utili.

### 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato.

### 2.b Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la **selettività riguarda** imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali);

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali;

altro .... (specificare) .... :

FORSE  (specificare gli eventuali dubbi) .....

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti 1 e 2, compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale



### 3. Vantaggio economico

Il vantaggio economico è un beneficio che un'impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa nazionale e della Comunicazione UE (2016/C 262/01) della Commissione europea sulla nozione d'aiuto di Stato, tra cui rientrano, ad esempio, anche gli studi professionali.

Si è presenza di una concessione di vantaggio economico? SI  NO

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio economico:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni *Altmark*;
- nel caso di intervento su infrastrutture:
  - per il *proprietario*: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il *gestore*: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'*utente*: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- altro .....(specificare) .....

FORSE  (specificare gli eventuali dubbi) .....

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale **distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi**, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE (2016/C 262/01).

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente *check-list*.



## Sezione "2"- Individuazione degli strumenti di compatibilità e delle procedure ai fini della legalità

Tenuto conto che come da analisi precedente, la verifica *ex ante* si conclude con la seguente valutazione:

Si è presenza di un aiuto di Stato?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

In caso di risposta affermativa, indicare **gli eventuali strumenti utilizzabili** ai fini della *compatibilità* delle misure d'aiuto anche al fine di individuarne la corretta procedura, per la *legalità* dell'aiuto:

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione dall'obbligo di notifica** preventiva ai sensi del **Regolamento (UE) 651/2014** (regolamento generale di esenzione per categoria di cui si specificano:  
la **Sezione** \_\_\_\_\_ e gli **articoli** pertinenti \_\_\_\_\_
- notifica preventiva**, da sottoporre a decisione della Commissione, nel rispetto della clausola di *Stand still* e ai sensi degli *Orientamenti* e delle *Linee guida* di settore  
(indicare i riferimenti): \_\_\_\_\_

In mancanza di *Orientamenti* o *Linee guida* specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
  - articolo 93
  - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente
  - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
  - Regolamento (UE) n. 360/2012** della Commissione del 25 aprile 2012 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (de minimis SIEG);*
  - Decisione 2012/21/UE** di **esenzione** degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
  - Regolamento (CE) n. 1370/2007** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia** e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
  - Disciplina** dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
- Caso da proporre a **pre notifica**



Ai fini della verifica *ex ante* di cui alla presente Scheda, si precisa che il Servizio competente per l'adozione dell'atto che prevede la concessione dei finanziamenti di cui alla proposta in esame:

- HA RICHIESTO il supporto<sup>2</sup> al *Distinct Body* con nota del .....**  
(Il supporto è stato richiesto per la compilazione della sezione ..... e/o punto/i specifico/i ..... della presente scheda).
- NON HA RICHIESTO il supporto al *Distinct Body*.**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio proponente  
o *Soggetto concedente*  
(Dott. ....)

\_\_\_\_\_

Il Direttore del Dipartimento  
o *Autorità responsabile*  
(Dott. ....)

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Si precisa che se si è risposto **FORSE** ad una delle domande presenti nella Scheda, il supporto del *Distinct Body* deve essere richiesto obbligatoriamente dai Servizi responsabili della compilazione della scheda, con la precisazione che il parere reso dal *Distinct Body* dovrà essere allegato: al modulo di notifica sulla piattaforma SANTI2, oppure alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure inquadrate nel Regolamento Generale di esenzione da notifica (GBER), e ad ogni altra richiesta di parere che il Servizio che predispone la misura di aiuto intenderà sottoporre al DPE.



